

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2243 del 15/05/2020
Oggetto	PRATICA FC19A0030. CONCESSIONE PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI E PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME RABBI IN COMUNE DI FORLÌ LOCALITÀ GRISIGNANO 6 POLO 15 "VECCHIAZZANO". RICHIEDENTE: SA.PI.FO. S.R.L. USO: IGIENICO ED ASSIMILATI ED ATTRAVERSAMENTO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2321 del 15/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno quindici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ANNA MARIA CASADEI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI E PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME RABBI IN COMUNE DI FORLÌ LOCALITÀ GRISIGNANO – POLO 15 “VECCHIAZZANO”;
RICHIEDENTE: SA.PI.FO. S.R.L.
USO: IGIENICO ED ASSIMILATI ED ATTRAVERSAMENTO
PRATICA FC19A0030**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A.d.B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6 per quanto riguarda la derivazione di acque pubbliche superficiali e a quello di occupazione di area demaniale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO che con istanza pervenuta in data 15/10/2019 assunta al protocollo n. PG/2019/157940, come successivamente integrata con Note PG/2019/186070 del 04/12/2019 e PG/2019/190443 del 11/12/2019 e PG/2020/65150 del 04/05/2020, la Società **SA.PI.FO. S.R.L. (C.F./P.IVA 00330590407)** con sede legale in Comune di Forlimpopoli (FC), località Selbagnone, ha richiesto la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fiume Rabbi per la bagnatura della pista provvisoria di accesso alla cava POLO 15 "Vecchiazzano" in località Grisignano in Comune di Forlì e per occupazione di area demaniale della parte di tale viabilità di accesso e del guado sommergibile ricadente nell'area di pertinenza del Fiume Rabbi;

ATTESO che dalla documentazione agli atti di ufficio risulta che:

- la derivazione di acque pubbliche superficiale è ad uso igienico ed assimilati (ossia per la bagnatura della pista provvisoria di accesso alla suddetta cava). Il prelievo è localizzato in sponda sinistra del fiume Rabbi al foglio 257 antistante mappale 131 ed avviene tramite una tubatura di diametro 150 mm ed una pompa centrifuga elettrica di potenza 80 Kw e portata massima 19,4 l/sec. Il quantitativo richiesto è pari a 16.000 mc/anno. La derivazione occupa l'area demaniale per il solo ingombro della condotta e della pompa di pescaggio, oltre alla centralina elettrica ed il cavo ad essa collegato utilizzati unicamente a servizio della pompa;
- l'area oggetto di occupazione di area demaniale rimane in fregio al fiume Rabbi e consiste nella realizzazione di una pista provvisoria di accesso alla suddetta cava ed un guado sommergibile per attraversamento del fiume Rabbi. Le occupazioni in sponda destra e sinistra del fiume riguardano il Foglio 267 antistante mappale 124 e foglio 257 antistante mappale 22-126-128-131 del Comune di Forlì. La pista provvisoria ha una lunghezza totale di 1380 metri e si sviluppa in area demaniale per circa 216 metri (comprensiva del guado sommergibile che ha una lunghezza di 11 mt). L'area demaniale occupata risulta pari a 1700 mq (ovvero circa 7,8 mt x 216 mt in quanto comprende anche le aree di scarpa ed eventuali fossetti);

VISTO il Nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 152 del 22/01/2020, acquisito al protocollo Arpa con PG/2020/13256 del 28/01/2020, contenente una serie di condizioni e prescrizioni sia relativamente all'occupazione di area demaniale che alla derivazione di acque pubbliche superficiali riportate all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

VISTI inoltre in riferimento alla derivazione di acque pubbliche superficiali:

- il parere **dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2020/7830 del 17/01/2020 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;
- il parere conforme ai presupposti del P.T.C.P del **Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** del 14/01/2020, acquisito a questa Agenzia al Prot. n. PG/2020/5115 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

"- poiché il punto di prelievo ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 delle norme del PTCP, la posa e l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo;

- l'utilizzo dell'opera di presa non determini una riduzione della capacità d'invaso e non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall'art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP";

VALUTATA, in riferimento alla derivazione di acque pubbliche superficiali, la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico Fiume Rabbi (cod. 110104000000 8 ER), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato chimico "buono", stato ecologico "scarso" e a rischio quantitativo;

- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "lieve";

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto di cui sopra e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **Attrazione**, ovvero la derivazione risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- **rispetto del DMV** come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero sia:
 - DMV: Maggio/Settembre **0,23 mc/s**;
 - DMV: Ottobre/Aprile **0,33 mc/s**;
- **installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati**;

DATO ATTO:

- che la domanda (sia relativamente all'occupazione di area demaniale che alla derivazione di acqua pubblica superficiale) è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 4 del 08/01/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2020/70018 del 13/05/2020;
- la derivazione e l'occupazione di area demaniale non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario del 02/12/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di derivazione di acque pubbliche superficiali con procedura ordinaria;
- l'importo pari ad € 75,00 sul CCP 16436479 con bonifico bancario del 07/10/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa all'occupazione di area demaniale ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- l'importo di € 520,34 con bonifico bancario in data 07/05/2020 quale deposito cauzionale ai sensi dell'art.154 L.R. 3/99 ovvero nella misura di una annualità del canone corrente per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (€ 207,97) e di occupazione di area demaniale (€ 312,37); ;
- l'importo di € 520,34 con bonifico bancario in data 07/05/2020 in data dovuto per il canone 2020 (nella misura di 8/12) per il prelievo di acqua pubblica sotterranea e di occupazione di area demaniale;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, possa essere assentita la concessione per derivazione di acque pubbliche e per occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società **SA.PI.FO. S.R.L (C.F/P.IVA 00330590407)** con sede legale in Comune di Forlimpopoli (FC), località Selbagnone la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fiume Rabbi per la bagnatura della pista provvisoria di accesso alla cava POLO 15 "Vecchiazzano" in località Grisignano in Comune di Forlì e per occupazione di area demaniale della parte di tale viabilità di accesso e del guado sommergibile ricadente nell'area di pertinenza del Fiume Rabbi. In particolare:

- La derivazione di acque pubbliche superficiale è ad uso igienico ed assimilati (ossia per la bagnatura della pista provvisoria di accesso alla suddetta cava). Il prelievo è localizzato in sponda sinistra del fiume Rabbi al foglio 257 antistante mappale 131 ed avviene tramite una tubatura di diametro 150 mm ed una pompa centrifuga elettrica di potenza 80 Kw e portata massima 19,4 l/sec. Il quantitativo richiesto è pari a 16.000 mc/anno. La derivazione occupa l'area demaniale per il solo ingombro della condotta e della pompa di pescaggio, oltre alla centralina elettrica ed il cavo ad essa collegato utilizzati unicamente a servizio della pompa;
 - l'area oggetto di occupazione di area demaniale rimane in fregio al fiume Rabbi e consiste nella realizzazione di una pista provvisoria di accesso alla suddetta cava ed un guado sommergibile per attraversamento del fiume Rabbi. Le occupazioni in sponda destra e sinistra del fiume riguardano il Foglio 267 antistante mappale 124 e foglio 257 antistante mappale 22-126-128-131 del Comune di Forlì. La pista provvisoria ha una lunghezza totale di 1380 metri e si sviluppa in area demaniale per circa 216 metri (comprensiva del guado sommergibile che ha una lunghezza di 11 mt). L'area demaniale occupata risulta pari a 1700 mq (ovvero circa 7,8 mt x 216 mt in quanto comprende anche le aree di scarpa ed eventuali fossetti);
2. di fissare la **portata massima complessiva di prelievo in 19,4 l/s** corrispondente ad un **volume totale annuo massimo di mc 16.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
 3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore di portata e dei volumi** e che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
 4. **di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2029;**
 5. **di stabilire in 24 mesi la durata dell'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere a decorrere dalla data del presente atto;**
 6. di stabilire in € 520,34 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, ai sensi dell'art.154 L.R. 3/99, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
 7. di stabilire che il canone annuo solare è pari a 520,34 (di cui € 207,97 per il prelievo di acqua pubblica ad uso igienico ed assimilati comprensivo, ai sensi dell'art.23 comma 1 del RR41/01, anche delle occupazioni demaniali connesse alla derivazione di acqua pubblica ed € 312,37 per occupazione di area demaniale relativa alla pista di accesso alla cava e al guado sommergibile) sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
 8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 10. che il presente atto recepisce nel Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 152 del 22/01/2020, acquisito al protocollo Arpa e con PG/2020/13256 del 28/01/2020, che si consegna in copia semplice al concessionario;
 11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico Arpa e;

13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cavasapifo@pcert.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

14. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
15. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
16. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
17. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
18. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Mariagrazia Cacciaguerra

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC

*Anna Maria Casadei **

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali e per occupazione di area demaniale di pertinenza del fiume Rabbi in comune di Forlì località Grisignano – Polo 15 “Vecchiazzano” richiesta dalla Ditta SA.PI.FO. Srl (C.F./P.IVA 00330590407) - Pratica FC19A0030.

ART. 1

DESCRIZIONE DELL' OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

La derivazione di acque pubbliche superficiale è ad uso igienico ed assimilati (ossia per la bagnatura della pista provvisoria di accesso alla cava). Il prelievo è localizzato in sponda sinistra del fiume Rabbi al foglio 257 antistante mappale 131 (Coordinate UTM RER X: 741.306 Y: 895.894) ed avviene tramite una tubatura di diametro 150 mm ed una pompa centrifuga elettrica di potenza 80 Kw e portata massima 19,4 l/sec. Il quantitativo richiesto è pari a 16.000 mc/anno. La derivazione occupa l'area demaniale per il solo ingombro della condotta e della pompa di pescaggio, oltre alla centralina elettrica ed il cavo ad essa collegato utilizzati unicamente a servizio della pompa.

ART. 2

DESCRIZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE

L'area oggetto di occupazione di area demaniale rimane in fregio al fiume Rabbi e consiste nella realizzazione di una pista provvisoria di accesso alla suddetta cava ed un guado sommergibile per attraversamento del fiume Rabbi. Le occupazioni in sponda destra e sinistra del fiume riguardano il Foglio 267 antistante mappale 124 e foglio 257 antistante mappale 22-126-128-131 del Comune di Forlì. La pista provvisoria ha una lunghezza totale di 1380 metri e si sviluppa in area demaniale per circa 216 metri (comprensiva del guado sommergibile che ha una lunghezza di 11 mt). L'area demaniale occupata risulta pari a 1700 mq (ovvero circa 7,8 mt x 216 mt in quanto comprende anche le aree di scarpa ed eventuali fossetti).

ART. 3

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta ha efficacia dalla data di rilascio del presente atto e ha una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2029**.

ART. 4

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 19,4;
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 16.000;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE E L'OCCUPAZIONE

1. Il prelievo risulta compatibile con le necessità del Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto a condizione che venga rispettato il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV: Maggio/Settembre **0,23 mc/s**;

- DMV: Ottobre/Aprile **0,33 mc/s**

Il concessionario pertanto qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.

2. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dal **Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** del 14/01/2020, acquisito a questa Agenzia al Prot. n. PG/2020/5115 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- poiché il punto di prelievo ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 delle norme del PTCP, la posa e l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo;
- l'utilizzo dell'opera di presa non determini una riduzione della capacità d'invaso e non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall'art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP"

3. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore delle portate e dei volumi** e che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

4. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpaee concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpaee concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. il

concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

9. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
10. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
11. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
12. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.
13. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
14. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
15. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
16. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
17. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
18. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
19. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

ART. 6

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. n. 152 del 22/01/2020, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 di seguito riportate:

1. *"(....)La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. ***di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;***
3. *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
4. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì-Cesena;*
5. *La Ditta concessionaria deve fornire un numero telefonico diretto di un proprio servizio d'emergenza, non filtrato, attivo 24 ore tutti i giorni dell'anno all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna sede di Forlì. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventiva, Hera dovrà provvedere all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.*
6. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati, l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.*
7. *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE);*
8. *L'utilizzo della pista demaniale di collegamento, deve essere esclusiva all'utilizzo richiesto. Il richiedente potrà installare una sbarra per la regolazione dell'accesso alla pista. Copia delle chiavi della sbarra saranno consegnate al Servizio Area Romagna -sede di Forlì e alle altre amministrazioni pubbliche aventi titolo; dovrà essere posta in ingresso alla pista idonea cartellonistica di pericolo per la possibilità di eventi di piena e il divieto di accesso ai non autorizzati;*
9. *Resta per intero in capo al richiedente l'onere della conservazione della pista e del guado sommergibile, la sua manutenzione dopo ogni piena del corso d'acqua, ed in particolare ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;*
10. *I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze e dovranno essere sistemati secondo quanto*

verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;

- 11. Relativamente all'area posta a monte e a valle del guado sommergibile chiesto in concessione, per una lunghezza almeno pari a 10 metri, dovrà essere mantenuto pulito e sgombrato da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. Dovrà essere eseguita un'ispezione dopo ogni evento di piena e comunque almeno annualmente. La manutenzione e la pulizia del tratto di corso d'acqua è quindi a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori di rimozione degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale che sia di ostacolo al libero deflusso delle acque. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*
- 12. L'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da plastiche, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere. La vegetazione trasportata dalle acque e si depositasse nell'area demaniale in concessione dovrà essere rimossa;*
- 13. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario e provvisorio;*
- 14. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, compresa quella prevista, dalla L.R.11/2012 (fauna ittica) così come modificata dalla L.R. n.2/2017, in relazione alle occupazioni di che trattasi;*

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'ATINGIMENTO

- 15. E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
- 16. L'area in cui avverrà l'atingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
- 17. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a: 1) posizionare la pompa mobile per una estensione complessiva di 10 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali,*
- 18. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.*
- 19. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private, non di proprietà del richiedente, eventualmente necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*

2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Questo aspetto dovrà inoltre essere chiaramente segnalato con apposita segnaletica verticale e/o cartelli da affiggere all'ingresso dell'area.*
4. *Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*
5. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
6. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
7. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
8. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente; (...);*

ART. 7

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €520,34 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese

disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € 520,34.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2029, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade
 - ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
 - Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.7 del 14 aprile 2004 nei seguenti casi: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione in tutto o in parte a terzi.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione e quindi entro il 31/12/2029.**

Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
3. Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.